

N. 1860/08 Sent.



CONTENZ. N. 5415/07  
CRONOL. N. 16339  
REPERT. N. 3441  
COMUNICAZ.N. 2  
DEP. MINUTA 25.11.08  
P.M. \_\_\_\_\_  
Esente da bollo L.488/99

# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile e Penale di Parma - Sez. I - riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:

DOTT. STELLARIO BRUNO            PRESIDENTE  
DOTT. ANTONELLA IOFFREDI        GIUDICE REL.  
DOTT. MODESTINO VILLANI        GIUDICE

**OGGETTO:**  
*intermediazione  
mobiliare.*

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa civile promossa da:

**[REDACTED]**, residente in Parma, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Franchi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Parma, Galleria Polidoro n. 7.

- ATTRICE -

*contro*

**[REDACTED]**, con sede in Parma ed in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Francesco Carbonetti e dall'avv. Roberto Della Vecchia nonché dall'avv. Stefano Pavarani ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Parma, via Cairoli n. 15.

- CONVENUTA -

2

Causa Civile iscritta al n. **5415/07** del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle seguenti conclusioni:

**ATTRICE:**

“Piaccia al Tribunale:

- IN VIA PRINCIPALE, dichiarare la nullità per violazione degli artt. 21 d.lgs n. 58/98, 26, 27, 28 e 29 del Regolamento Consob n. 11522 del 1988, e comunque ex art. 1418, comma 1, c.c. stante l'assoluta indeterminatezza ed indeterminabilità del suo oggetto, nonché la mancanza d'interessi meritevoli di tutela secondo quanto stabilito dall'art. 1322 c.c., del contratto denominato “4 You” concluso dalle parti in data 30/03/01;

---

- IN SUBORDINE, dichiarare la nullità e/o inefficacia del medesimo per contrasto con gli artt. 33, 34 35 del Codice del Consumo;
- IN ULTERIORE SUBORDINE, pronunciare la risoluzione del contratto per inadempimento della Banca convenuta;
- IN ESTREMO SUBORDINE pronunciare l'annullamento dello stesso ai sensi degli artt. 1428, 1439, 1394 e 1395 c.c. in considerazione del dolo utilizzato dai dipendenti della convenuta per convincere l'attore alla stipulazione del contratto, dell'errore essenziale e riconoscibile di quest'ultimo o, in ogni caso, del conflitto d'interesse meglio specificato in premesse;
- IN OGNI CASO, dichiarare tenute e condannare la [REDACTED] [REDACTED], in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla restituzione in favore di [REDACTED] di quanto da lei

versato in esecuzione del menzionato contratto, cioè al 31/03/07 €. 16.742,52, oltre agli interessi legali maturati dal dì del dovuto al saldo, salvo quella maggiore somma che risultasse in corso di causa in seguito ad ulteriori versamenti.

- IN ESTREMO SUBORDINE, dichiarare tenuta e condannare la ██████████ a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore al risarcimento di tutti i danni patiti e *patiendi* dalla signora ██████████ a causa del suo comportamento scorretto nel proporre e predisporre il piano d'investimento sottoscritto dall'attrice; danni tutti pari alle somme da lui versate in dipendenza del suddetto contratto a decorrere dalla sua stipulazione fino alla data della effettiva cessazione dei versamenti, oltre agli interessi legali maturati dal dì del dovuto al saldo. Col favore delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio, oltre maggiorazione 12,5% ex art. 15 Tar. Prof., IVA e CPA come per legge”.

#### CONVENUTA:

“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, così disporre:

respingere le domande attoree tutte in quanto prescritte, infondate, in fatto e in diritto e, comunque, non provate.

In ogni caso, con condanna dell'attore alle spese di giudizio”.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, ██████████ conveniva in giudizio la ██████████ per sentire dichiarare la nullità e/o l'inefficacia ovvero l'annullamento del contratto denominato "4 You"

concluso dalle parti in data 30/11/2001 e, in ogni caso, condannare la convenuta alla restituzione in suo favore di tutte le somme versate, nonché al rimborso di tutte le spese da lei sostenute.

Parte attrice esponeva che la nullità discendeva dalla violazione di norme imperative, costituite dall'art.21 del T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, nonché da diversi articoli del Regolamento Consob n.11522 del 1998; che, in subordine, per tali ragioni, doveva essere dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento della banca convenuta; che, in ulteriore subordine il contratto era annullabile, in considerazione del dolo utilizzato dai dipendenti della convenuta per convincere l' attrice alla stipulazione del contratto, dell'errore essenziale e riconoscibile di quest'ultima o, in ogni caso del conflitto d'interesse.

Evidenziava, comunque, l' indeterminatezza dell'oggetto del contratto e la violazione degli artt.1469 bis e segg. c.c., per complessiva vessatorietà del medesimo.

In estremo subordine, chiedeva la condanna della Banca al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi, provocati dal suo comportamento scorretto nel proporre e predisporre il piano d'investimento.

La ██████████ si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande avversarie.

Esponeva, in particolare, che parte attrice aveva deciso di aderire, di sua iniziativa, al piano finanziario 4 You essendo perfettamente a conoscenza del prodotto e dei suoi contenuti ed in conformità alla propria propensione al rischio, manifestata alla banca.

Parte attrice notificava alla convenuta l'istanza di fissazione di udienza,

depositata presso questo Tribunale nei termini di legge.

A seguito della notificazione suddetta la convenuta depositava in cancelleria la nota ex art. 10 d.lgs. n. 5/03.

La causa veniva, quindi, rimessa in discussione davanti al Collegio e trattenuta in decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda appare fondata e merita accoglimento, per le ragioni che seguono.

Il contratto in esame, prodotto in causa, è un contratto di finanziamento, con indebitamento destinato al solo acquisto di titoli (obbligazioni senza cedole emesse dal banca appartenente allo stesso gruppo e quote di fondi comuni),

sottoposti a pegno, con sottoscrizione di una polizza assicurativa gratuita in caso di morte o di invalidità da infortunio. Il Piano finanziario consente la possibilità di estinzione anticipata. In tal caso, prevede che "il cliente sarà tenuto a corrispondere alla banca, oltre agli interessi ed agli altri oneri maturati fino all'esercizio di detta facoltà, un importo determinato dalla somma delle rate ancora a scadere, comprensive di capitale ed interessi, attualizzata al tasso IRS (Interest Rate Swap) corrispondente al periodo intercorrente tra la data di esercizio della facoltà di anticipata estinzione e la data di naturale scadenza del finanziamento".

Con il citato contratto, la banca risulta avere concesso alla [REDACTED] un finanziamento di euro 26.223,97 da rimborsare in 15 anni, in 178 rate mensili costanti posticipate di euro 232,41 comprensive di capitale ed interessi ad un tasso annuo fisso del 6,67%, con conseguente obbligo di

rimborso della somma complessiva di euro 41.368,98.

Nel contratto risulta specificato che il finanziamento è destinato all'acquisto di obbligazioni ed alla sottoscrizione di Fondi di Investimento "Ducato Azionario Italia" (euro 5.286,00), "Ducato Azionario Europa" (euro 2.643,00) e "Ducato Trend" (euro 2.642,00), vincolati a garanzia del rimborso del finanziamento stesso. In calce al contratto risulta, infine, apposta l'autorizzazione dell'attrice all'acquisto degli strumenti finanziari e delle quote dei Fondi Comuni di investimento "pur nella consapevolezza dell'esistenza del conflitto d'interessi".

L'istituto di credito convenuto, oltre al contratto di cui sopra ed al documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari,

---

consegnato alla cliente al momento della stipulazione dello stesso (all.4), ha prodotto in causa il questionario informativo sul profilo degli investitori sottoscritto dall'attrice, dal quale risulta che la medesima, che non forniva dati circa la propria professione, non ha inteso fornire alla banca le informazioni sulla propria situazione finanziaria, sull'esperienza in materia di investimenti e sugli obiettivi di investimento, e, tuttavia, ha, manifestato una propensione al rischio "alto", volendo perseguire "l'intento di elevata redditività a breve, correndo i relativi rischi, nella consapevolezza che, qualora non si voglia disinvestire in perdita, l'investimento può assumere un profilo temporale comunque lungo".

Esaminata la documentazione rilevante ai fini del decidere, occorre inquadrare la normativa applicabile.

Avendo il contratto ad oggetto un prodotto finanziario strutturato, con finanziamento accessorio, si ritiene conseguentemente applicabile la



disciplina del Testo Unico della Finanza (di seguito "T.U.F.").

E', infatti, il T.U.F., all'art. 1 (Definizioni), comma 6°, lettera C), a contemplare espressamente tra i "servizi accessori", "la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento".

In proposito, le banche e gli altri intermediari finanziari, nella prestazione dei servizi di investimento hanno per legge (art. 21 TUF e Regolamento Consob) una serie di obblighi informativi nei confronti dell'investitore previsti a tutela, non solo degli interessi del cliente, ma anche dell'integrità del mercato ed hanno l'obbligo di non effettuare operazioni in strumenti

---

finanziari non adeguate al profilo finanziario del cliente e/o in conflitto d'interessi.

In particolare, gli operatori finanziari nei servizi di investimento (a) devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza; (b) devono informare adeguatamente l'investitore in ordine alle caratteristiche ed al rischio dei prodotti finanziari oggetto dei servizi di investimento e devono chiedere notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, la sua propensione al rischio (art.28 Reg. Consob). Tali informazioni sul cliente debbono essere raccolte prima di iniziare la prestazione dei servizi di investimento; l'eventuale rifiuto di fornire le informazioni richieste deve risultare dal contratto o da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore.

Ancora, c) i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento ed

accessori devono essere redatti per iscritto e gli intermediari devono consegnarne un esemplare al cliente in occasione delle operazioni d'investimento. Inoltre d) gli intermediari devono consegnare il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari conforme all'allegato del Regolamento Consob; e) non devono effettuare operazioni finanziarie non adeguate al profilo dell'investitore; f) non devono effettuare operazioni in conflitto d'interessi, a meno che abbiano preventivamente informato per iscritto l'investitore sulla natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione e l'investitore non abbia acconsentito espressamente per iscritto all'effettuazione dell'operazione.

In particolare, poi, l'art. 29 del Reg. Consob dispone che "1. gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione. 2. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'art 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati. 3. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad un'operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda, comunque, dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute".

Venendo al caso concreto, la banca convenuta sostiene di avere fornito alla





finanziata, senza che ne siano indicate le caratteristiche, il tasso di interesse spettante all'investitore e la scadenza.

Si osserva, dunque, che, benché sia stato offerto un prodotto finanziario composto inscindibilmente da un finanziamento per l'acquisto di un'obbligazione e di quote di un fondo comune, la carenza di informazioni di cui sopra non renda possibile all'investitore non particolarmente esperto (quale deve considerarsi l'attrice in assenza di prova contraria), usando la normale diligenza, percepire la natura ed il costo/rischio economico dell'operazione nel suo complesso.

Si ribadisce, infatti, che l'art. 28, comma 2 Reg. Consob prescrive che "gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o

---

prestare il servizio di gestione se non dopo avere fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento".

Ne consegue che il contratto stipulato tra le parti deve essere dichiarato nullo, ex artt. 1418 e 1346 c.c., per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto.

Va, pertanto, riconosciuto il diritto della parte attrice a vedersi restituire le somme versate, pari complessivamente ad euro 16.742,52, corrispondente alle rate versate fino al mese di marzo 2007, e non contestate da controparte, oltre interessi legali dal dì degli esborsi al saldo.

Le spese legali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa od ulteriore istanza eccezione o deduzione, così provvede:


- a) dichiara la nullità del contratto per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto e per l'effetto, dichiara tenuta e condanna [REDACTED] alla restituzione a [REDACTED] della somma di euro 16.742,52, oltre interessi legali dal di degli esborsi al saldo;
- b) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di causa che liquida nella complessiva somma di euro 3.141,28, di cui euro 188,28 per spese, euro 983,00 per diritti ed euro 1.970,00 per onorario d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 12,5% su diritti ed onorario, Iva e Cpa come per

legge.

Così deciso in Parma, il 19.11.2008

Il Giudice est.

Dott.ssa Antonella Ioffredi



Il Presidente

Dott. Stellario Bruno

